Sara Longo, 'Senatusconsultum Macedonianum'. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano, Torino, 2012

Nella sua ultima opera monografica, articolata in quattro capitoli e completata dalla bibliografia e da due indici (degli autori e delle fonti), Sara Longo sottopone ad una puntuale, sia pur garbata, critica le principali argomentazioni della dottrina maggioritaria sul provvedimento vespasianeo.

Il primo capitolo, 'Il senatusconsultum Macedonianum e le sorti della disposizione senatoria nell'ottica della dottrina: una "parabola discendente", si apre con alcune considerazioni preliminari circa la datazione del provvedimento: l'Autrice, sulla base della testimonianza di Svetonio (Vesp. 11), da un lato, individua il periodo di emanazione del disposto senatorio nel principato di Vespasiano, dunque gli anni tra il 69 e il 79 d.C. (collocazione temporale, questa, su cui sussiste concordia di opinioni), dall'altro, interpreta la lex Claudiana menzionata da Tacito (ann. 11.13) come un precedente del senatusconsultum, dal quale essa sarebbe stata del tutto assorbita e superata.

La Longo, quindi, entra nel vivo della problematica: richiamato, attraverso le parole di Ulpiano (29 ad ed. D. 14.6.1 pr.), il contenuto della disposizione, ovverosia il diniego (sotto forma di denegatio o, nella prassi, anche di exceptio) della tutela processuale per il creditore che avesse voluto chiedere in giudizio la restituzione della somma mutuata ad un filius familias, la studiosa ricorda la communis opinio secondo cui l'intervento del senato sarebbe da ricollegarsi al gravoso indebitamento dei figli sottoposti a potestà, i quali sarebbero stati indotti, a causa delle insistenti pressioni dei creditori, a commettere un parricidium pur di ereditare i beni paterni e rendersi così solvibili. In tale prospettiva, il Macedoniano poteva essere volto - a seconda delle diverse opinioni espresse in dottrina circa la ratio legis sottostante il senatusconsultum – a salvaguardare l'incolumità fisica dei genitori (favor parentum), a proteggere i filii familias dal rischio di sperperare la futura eredità paterna oppure a reprimere l'attività usuraia (odium creditorum). Vengono cioè individuate in letteratura differenti finalità; ma, nota l'Autrice, sempre partendo da uno stesso presupposto: l'«incapacità patrimoniale che contraddistingueva la condizione giuridica del filius familias, in quanto sottoposto alla patria potestas e per questo del tutto privo di

3 TSDP – VI 2013

autonomia giuridica» (p. 33). Questo tralaticio nesso eziologico tra incapacità patrimoniale dei discendenti in potestate, da un lato, e deliberazione del senato, dall'altro, che ha comportato quale necessitato corollario, nella communis opinio, una tendenza «ad individuare un graduale, ma irreversibile restringimento del raggio di azione del decretum ... in perfetto e coerente sincronismo con la crescente autonomia patrimoniale via via riconosciuta ai filii familias» (p. 35), viene contestato dalla studiosa, la quale rileva come, invece, ancora Giustiniano, in un'epoca in cui ai figli venne attribuita una propria capacità vivo patre, abbia dedicato ampio e dettagliato spazio a siffatto provvedimento normativo, descrivendone con attenzione contenuto, scopi e finalità.

Tutto ciò premesso, la Longo penetra nel fulcro dell'indagine, imperniata sulle motivazioni sottese al *senatusconsultum Macedonianum*.

Il secondo capitolo, 'Il testo del senatusconsultum Macedonianum: presupposti obiettivi e risultati del provvedimento adottato dal senato', si divide in due parti. La prima è dedicata a L'interpretazione dei verba senatusconsulti nella communis opinio' e prende le mosse dal brano di Ulpiano – che apre il titolo 14.6 dei Digesta giustinianei (De senatus consulto Macedoniano) –, in cui il giurista severia-

no riporta testualmente il dettato della disposizione senatoria: l'Autrice ricorda che il riferimento di Ulpiano allo «scelus» di un certo «Macedo» viene generalmente interpretato alla luce di un celebre passo della Parafrasi teofilina (Par. Ins. 4.7.7), dove viene dettagliatamente descritta, quale occasio senatusconsulti, l'uccisione del proprio padre da parte di un figlio in potestate, Macedone, che contava di restituire la somma presa a mutuo alla morte del proprio genitore. La studiosa, sottoponendo a vaglio critico queste ed altre fonti, richiama diverse opinioni dottrinali, sottolineando la pressoché totale concordia della romanistica nel vedere tra lo scelus di Macedo e l'adozione del provvedimento autoritativo un rapporto tra causa ed effetto: la decisione dei patres di privare di protezione processuale il creditore del sottoposto sarebbe stata dunque volta a scoraggiare il prestito ai figli in potestate e, di conseguenza, il pericolo di parricidium. E l'ottica della dottrina dominante viene ulteriormente precisata dalla Longo anche in ordine al (connesso) interrogativo circa i motivi per i quali proprio i prestiti di danaro ai figli subiecti rappresentassero una minaccia per la vita dei padri: centrale, in quest'ottica, risulta essere come detto – la mancanza di autonomia giuridica, e quindi patrimoniale, del filius familias, e ciò con

rinnovata concezione della *patria potestas*, intesa in epoca giustinianea, epoca permeata dalla religione cristiana, non più come potere assoluto e omnicomprensivo, bensì come «dovere di correzione, protezione e assistenza» (p. 232).

[PAOLA PASQUINO]

adiettizia), ma anche lo stesso mutuatario, divenuto capace di rispondere processualmente dei debiti contratti. Tuttavia, a giudizio della Longo, i suddetti mutamenti non implicarono – è quanto al contrario asserisce la dottrina maggioritaria – il venir meno della ratio della disposizione dettata dai patres, rendendo quest'ultima sostanzialmente inoperante: quelle esigenze che avevano persuaso il senato ad intervenire continuavano infatti a sussistere, come dimostrato da alcune misure legislative introdotte da Giustiniano (attentamente esaminate dall'Autrice), dirette, da un lato, a ribadire la vigenza del provvedimento vespasianeo e, dall'altro, a meglio specificare quali prestiti ad un figlio alieni iuris dovessero qualificarsi 'incerta nomina' e così ricadere nella sfera di operatività del provvedimento medesimo.

La Longo in chiusura ribadisce ancora una volta la sua posizione antitetica rispetto all'opinione tralaticia che pone l'incapacità patrimoniale dei *filii familias* quale necessario presupposto della *ratio* sottesa al *senatusconsultum Macedonianum*, negando altresì che, riconosciuta in diritto giustinianeo la piena autonomia patrimoniale al *filius in potestate*, il provvedimento sarebbe stato progressivamente ridimensionato; a suo giudizio, invece, la disposizione senatoria ben si conciliava con la

riguardo sia all'enigmatica espressione ulpianea *«incertis nominibus credere»*, sia al prescritto diniego di azione. Il credito al sottoposto cioè sarebbe stato assai pericoloso perché erogato di fatto nella prospettiva della morte del genitore, evento che avrebbe consentito al mutuatario di adempiere, così liberandosi dal vincolo contrattuale, e al mutuante di far valere giudizialmente la propria pretesa: lo scopo del senato sarebbe stato allora quello di distruggere le speranze di mutuante e mutuatario legate all'attesa della morte.

Esaminati i capisaldi dell'opinione tradizionale, la Longo si occupa, nella seconda parte del capitolo, di delineare 'L'interpretazione dei verba senatusconsulti nella giusta prospettiva'. Il provvedimento vespasianeo viene così inquadrato in una visuale 'totalizzante': per la studiosa, invero, da un lato, l'incoercibilità dei crediti ai potestate subiecti veniva prevista come assoluta, nel senso che i rispettivi mutuanti non avrebbero potuto giammai, né vivo patre né estinta la potestas, esigere i loro crediti; dall'altro, sarebbero stati contemplati sia la mutua pecunia, sub usuris o sine usuris (per la cui restituzione poteva essere previsto un termine indipendente dalla mors patris) sia il faenus in mortem parentis (qui la restituzione della somma era appunto subordinata alla morte dell'avente potestà e,

quindi, l'attesa era compensata con il pagamento di interessi usurari). Si colpiva dunque 'tout court' il prestito pecuniario ai *filii familias* (considerato pericoloso per la vita dei padri), precludendo qualsiasi tentativo giudiziale di soddisfazione di tali crediti.

Ciò chiarito, l'Autrice contesta la diffusa idea secondo cui l'incapacità patrimoniale dei figli che si andavano indebitando costituisse la causa fondamentale degli attentati alla vita dei rispettivi patres, aggiungendo, alle argomentazioni già addotte in altra sede (più specificamente inerenti e contrarie alla asserita capacità del filius familias di obbligarsi pro se già nella prima epoca classica), ulteriori riflessioni volte a mostrare come la suddetta idea presenti delle incongruenze sia sul piano della logica sia sul piano testuale. Dal quale ultimo, con particolare riguardo ai mutui concessi senza alcun riferimento alla estinzione della patria potestas, emergerebbe con chiarezza che il creditore mutuante aveva ben due strade per ottenere, vivo patre, la restituzione della somma prestata: l'adempimento spontaneo del filius debitore (che avrebbe adempiuto ad un naturale debitum, protetto da soluti retentio: Paolo, Venuleio, Pomponio testimoniano siffatta eventualità) e l'esercizio dell'actio de peculio contro l'avente potestà, come confermato

cui il diniego di tutela processuale voluto dai *patres* per i prestiti pecuniari erogati in favore di *filii familias* restasse inoperante; e non invece prevedere deroghe che limitassero il campo di azione del senatoconsulto al fine di svuotarlo di significato.

Le riflessioni dell'Autrice si riverberano anche su Il ruolo del senatusconsultum Macedonianum nella normativa di Giustiniano', analizzato nel quarto capitolo, ove la disposizione senatoria viene messa in relazione con il nuovo contesto sociale e normativo, in cui la condizione giuridica dei filii familias appare, come emerge dagli interventi imperiali testualmente riportati, del tutto mutata, sia sul piano personale sia su quello patrimoniale. In particolare, la studiosa ricollega ad una costituzione giustinianea (Imp. Iustinianus A. Demostheni pp. C. 6.61.6.1 [a. 529]) il riconoscimento al discendente sottoposto della facoltà di obbligarsi validamente per sé con extranei (facoltà che l'Autrice, distaccandosi da un consolidato orientamento, rifiuta per le epoche precedenti), con la conseguenza di un'inevitabile modifica della portata del senatoconsulto: invero - lo si ricava da I. 4.7.7. –, il divieto di agire in giudizio posto a carico di chi avesse concesso mutua pecunia a favore di sottoposti a potestà iniziò a riguardare non soltanto il pater del debitore (responsabile in via

specie, la Longo dimostra che le espressioni quali «cessat senatus consultum» o «senatus consultum locum non habebit» non stessero ad indicare - come di solito si afferma – delle deroghe al disposto senatorio, bensì casi che esulavano proprio dalla previsione normativa, la quale quindi non trovava applicazione. Tra tali casi i giuristi fecero rientrare anzitutto quelli di pecunia ricevuta patris voluntate e, a maggior ragione, quei mutui di danaro accordati al figlio alieni iuris nell'interesse dell'avente potestà; alla versio in rem patris venne poi assimilata (da Marciano, Ulpiano, Paolo, ma anche da costituzioni imperiali) una serie di situazioni in cui la datio mutuae pecuniae era stata contratta «in necessarias causas», cioè per cause negoziali vantaggiose per l'avente potestà e dunque per la sua vita nient'affatto pericolose. Infine, l'Autrice si concentra su di un rescriptum di Settimio Severo e Caracalla del 198 d.C. (C. 4.28.1), dove, accanto alle ipotesi già menzionate, si prevedono altre eterogenee situazioni, rispetto alle quali la prescrizione macedoniana rimaneva inoperativa.

Dalle varie fattispecie viene in definitiva desunto che i giuristi classici, supportati anche dalla cancelleria imperiale, nella loro attività di interpretatio del provvedimento vespasianeo vollero solo delinearne i limiti di attuazione, isolando i casi in - sebbene indirettamente - da diversi testi giurisprudenziali di commento al senatoconsulto, nonché da alcune pronunce imperiali, in cui il divieto di ricorrere a questo strumento di tutela viene appunto associato al provvedimento vespasianeo.

Dopo avere esaurito la pars destruens, la Longo propone di leggere l'intervento del senato alla luce di un dato evidente nelle testimonianze a nostra disposizione: la fruibilità, da parte dei potestate subiecti, del danaro altrui ricevuto in prestito e adoperato per garantirsi un tenore di vita agiato e lussurioso. Invero, qualora i creditori, temendo di non riottenere le somme mutuate, avessero cessato di erogare danaro, il filius, pur di proseguire nella propria vita dissoluta, si sarebbe potuto spingere ad uccidere il proprio padre, al fine di ereditarne il patrimonio: Cicerone, Giovenale, Quintiliano, Plauto forniscono numerosi esempi dell'inscindibile legame tra desiderio di agiatezza, richiesta di pecunia, degrado morale e pericolo di parricidium. Il senato, dunque, sarebbe intervenuto proprio allo scopo di scoraggiare i terzi extranei dal concedere mutui ai filii familias, in modo da recidere sul nascere tale perniciosissimo legame; e anche la giurisprudenza classica si sarebbe mossa in quest'ottica nell'applicare il disposto senatorio,

da un lato circoscrivendone l'ambito di operatività alla sola ipotesi di danaro dato in prestito (escludendo cioè gli altri atti negoziali) e dall'altro ricomprendendo tutti quegli atti formalmente diversi dalla *datio mutuae pecuniae*, ma sostanzialmente conclusi *in fraudem legi*.

In base a tale ricostruzione, la studiosa attribuisce un diverso significato all'espressione *«incerta nomina»* contenuta nel testo del *decretum*, annettendo l'incertezza non già – come vuole la dottrina – alla mancata perseguibilità del credito, bensì allo scopo cui quei prestiti erano destinati: l'*incertum nomen* era quello che si sarebbe presumibilmente consumato *in luxuriam* e che pertanto poteva mettere a repentaglio la vita paterna.

Emerge in conclusione una portata decisamente più limitata, rispetto a quanto solitamente sostenuto, del *senatusconsultum Macedonianum*; ciò ne confermerebbe l'efficacia di strumento a tutela dei *patres*.

Chiaritone il contenuto, nel terzo capitolo viene precisato 'L'ambito di operatività del disposto senatorio: apporto di giuristi e cancelleria imperiale': la Longo, con l'intento di mettere a fuoco gli interventi dei *iurisperiti* volti a definire i due elementi del contratto di *mutua pecunia* e della condizione di *filius familias* del mutuatario, da un

lato, richiama le testimonianze (già indagate nel II cap.) da cui risulta che l'unico contratto considerato fosse quello di un mutuo pecuniario (datio mutuae pecuniae), dall'altro, evidenzia come le dazioni di mutua pecunia fossero realmente rilevanti soltanto se effettuate in favore di soggetti patrimonialmente incapaci, quali appunto i filii familias. Un terzo aspetto sul quale l'Autrice si sofferma è quello della sanzione: l'attività interpretativa della giurisprudenza ebbe ad oggetto non soltanto la denegatio actionis, di cui venne sottolineato il carattere non definitivo, ma pure l'exceptio senatusconsulti Macedoniani, che, sebbene non esplicitamente prevista dal decreto senatorio, risultò di maggiore diffusione nella prassi.

In ordine alla tipologia di contratti contemplati dal senatoconsulto, la studiosa compie un ulteriore passo in avanti: innanzitutto, mette in rilievo che i soli mutui scoraggiati fossero quelli richiesti per indulgere nel lusso e nella corruzione (e che avrebbero potuto così ingenerare nei *filii* l'insano proposito di metter presto le mani sull'eredità paterna), con esclusione dunque di una serie di casi in cui i *prudentes* ritennero non riscontrabile il carattere di *incertum nomen*, avendo il sottoposto ottenuto il prestito per una finalità lecita. In secondo luogo, con riferimento a queste ultime fatti-